



CITTA' DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE

N. 214 DEL 09/11/2024

(Art. 54 co. 4 del D. Lgs 267/2000)

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE PRESSO IL PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA-VIA PROVINCIALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO – P. LEONETTI – C. GUIDI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con la segnalazione pervenuta con nota del 04.11.2024 Prot. n. 126519 dall'Istituto Comprensivo Leonetti-Guidi venivano evidenziate alcune criticità presso il Plesso Scolastico Scuola dell'Infanzia-Via Provinciale con particolare riferimento a tracce di roditori negli spazi del plesso;
- l'Amministrazione Comunale, non appena ricevuta tale segnalazione, in data 05.11.2024 ha dato mandato ad una ditta specializzata di attivarsi nell'immediato per un sopralluogo e per effettuare degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;

CONSIDERATO CHE dopo i primi interventi effettuati, nei giorni successivi, ignoti senza alcun titolo hanno impedito alla ditta di continuare ad intervenire presso il plesso scolastico;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/2008, che all'art. 18, comma 3.1, ed in particolare “[..] *Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone*

tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza".

DATO ATTO CHE:

- a seguito della mera segnalazione del 04.11.2024 di cui sopra, il Dirigente Scolastico non ha inteso inibire né parzialmente né totalmente l'utilizzo dei locali oggetto della stessa, non ravvisando evidentemente, nella qualità di Dirigente e Datore di Lavoro, la sussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 81/2008;
- l'Amministrazione Comunale, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla ditta incaricata e dei primi riscontri, ha richiesto per le vie brevi al *Settore 12 - "Ambiente ed Energia"*, competente in materia di disinfestazione e derattizzazione, una relazione sulle condizioni igieniche del plesso scolastico, ovvero sulla sussistenza delle condizioni previste dall'ordinamento per la sospensione delle attività, e sugli eventuali interventi ritenuti necessari al fine di superare le criticità rilevate;

VISTA la relazione del *Settore 12 - "Ambiente e Energia"*, resa in data 08.11.2024 - anticipata per le vie brevi per consentire un celere riscontro – secondo la quale, al fine di tutelare l'igiene pubblica, si prefigurava l'esigenza di tempestiva realizzazione di interventi di disinfestazione e derattizzazione, sia interni che esterni al plesso di che trattasi.

RILEVATO che, dalla citata relazione del *Settore 12 "Ambiente ed Energia"*, emerge che come interventi necessari dovranno prolungarsi fino al 15 novembre per avere piena efficacia e la loro realizzazione non risulta compatibile con la normale attività didattica ed amministrativa (in presenza);

PRESO ATTO di quanto segnalato e proposto dal settore 12 "*Ambiente ed Energia*" in merito all'esigenza di procedere senza indugio alla realizzazione di interventi di tutela dell'igiene pubblica;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e la conseguente esigenza urgente di sospendere le attività didattiche ed amministrative interne al plesso scolastico al fine di consentire gli interventi prefigurati dal settore competente e per il tempo necessario alla realizzazione degli stessi;

RITENUTO necessario ordinare la sospensione delle attività didattiche ed amministrative (in presenza) del plesso Scuola dell'Infanzia-Via Provinciale afferente all'I.C. Leonetti-Guidi da lunedì 11 novembre 2024 a venerdì 15 novembre 2024;

PRECISATO CHE rientra nella autonomia scolastica la possibilità di attivare misure alternative di didattica (cc.dd. "a distanza") al fine di coniugare le esigenze esplicitate nella presente ordinanza con il diritto allo studio e alla continuità dell'apprendimento che fa capo agli studenti del plesso di cui è parola;

VISTI:

- art.50 comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 che dispone "Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";
- l'art. 139 del D.Lgs. 112/1998;

ORDINA

per tutto quanto esposto in premessa, in via contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 c. 4 T.U n. 267/2000, al fine di consentire la prosecuzione in sicurezza delle attività di disinfezione e derattizzazione e la piena efficacia delle attività medesime, a tutela della salute degli alunni, del personale docente e degli operatori scolastici in servizio nel plesso di cui in narrativa

la sospensione delle attività didattiche ed amministrative del plesso scolastico Scuola dell'Infanzia-Via Provinciale afferente all'I.C. "Leonetti-Guidi" da lunedì 11 novembre 2024 a venerdì 15 novembre 2024;

PRECISA

che è competenza e facoltà del Dirigente Scolastico, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, assicurare il diritto allo studio e alla continuità dell'apprendimento

didattico attraverso eventuali forme di didattica alternativa quali la didattica cc.dd. “a distanza”. In tale circostanza l'ente comunale potrà garantire supporto di carattere tecnico finalizzato al superamento di eventuali criticità in materia di transizione digitale per il tramite per proprio personale specializzato.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione integrale all'albo Pretorio del Comune;

Che la presente ordinanza venga, inoltre, trasmessa:

- *All'Ufficio Territoriale Di Governo – Prefettura di Cosenza, protocollo.prefcs@pec.interno.it ;*
- *All'U.S.R. Calabria, Ambito Territoriale di Cosenza, uspcs@postacert.istruzione.it;*
- *al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo P. Leonetti – C. Guidi, csic81100l@pec.istruzione.it ;*
- *Al Settore “Ambiente ed Energia”;*
- *Al Settore “Polizia Locale”;*
- *All'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, protocollo@pec.asp.cosenza .*

AVVERTE

Che avverso il presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica.

Che Sono incaricati di far osservare la presente ordinanza il Settore “Polizia Locale” del Comune di Corigliano-Rossano per quanto di competenza e per il controllo del rispetto dell'Ordinanza stessa.

IL SINDACO

Flavio Stasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa